

## STATUTO DELLA F.A.O. - COBAS ( FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI) aderente SLAI PROL COBAS federato SLAI COBAS

- così modificato dal I° Congresso Nazionale svoltosi a Verona il 1 e 25 novembre 2012
- e dal coordinamento nazionale del 30 dicembre 2012 (soppressione art.7)
- e dalla Conferenza Nazionale svoltasi a Verona il 8 febbraio 2015
- e del Congresso congiunto F.A.O.-COBAS – SLAIPROLCOBAS del 12 dicembre 2015 / 2 gennaio 2016
- e della Conferenza Nazionale svoltasi a Verona il 8 dicembre 2016
- e del Coordinamento Nazionale svoltosi a Verona il 27 agosto 2017
- e del Patto Federativo Nazionale SLAIPROLCOBAS -SLAI COBAS del 1 maggio 2018
- e dalla Consultazione nazionale iscritti del 15 novembre 2019
- e della Consultazione nazionale iscritti del 3 maggio 2020

Art.1) Si è costituita a livello nazionale la Organizzazione Sindacale Nazionale Federazione Autisti Operai (di seguito detta anche Sindacato), di fatto già costituitasi come struttura interna a SLAI Cobas del Veneto (sede di Mira – VE-) sin dal 1 maggio 2008, che la ha portata ad operare sindacalmente presso Aziende di autotrasporto nelle regioni Veneto, Friuli Venezia- Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, ed altre regioni. Il Sindacato F.A.O. intende estendere la propria attività alle altre nazioni Europee anche attraverso Patti federativi con altri Sindacati di Base dei lavoratori del settore per ogni singola nazione europea e per ogni singola regione italiana purché si tratti di Sindacati che si conformino alle linee essenziali della classe operaia per la costruzione del Sindacato di Classe a livello nazionale continentale ed internazionale. Il Sindacato F.A.O. è per sua natura, data la composizione stessa dei lavoratori e lavoratrici del settore, internazionalista, ossia contrario ad ogni guerra tra nazioni, democratico, ossia contrario ad ogni regime dittatoriale, e classista, ossia che riconosce che la direzione politica della Società debba essere in tendenza in ogni Paese del mondo, nelle mani della classe operaia e dei lavoratori e non delle classi possidenti e borghesi. Il Sindacato F.A.O. riconosce i principi fondativi della Costituzione della Repubblica Italiana e ne lamenta la mancata completa e piena attuazione. Il Sindacato F.A.O. non riconosce come democratiche le norme che limitano il diritto di sciopero nel settore ed i diritti sindacali in generale, e si impegna a combatterle con ogni mezzo legale possibile.

Art.2) Storia della F.A.O. dalla costituzione formale alla adesione a SLAPROLCOBAS.

Il Sindacato F.A.O. si è reso amministrativamente autonomo sin dal 11 maggio 2012, come era stato deciso nel coordinamento nazionale di SLAI Cobas per il sindacato di classe del maggio 2010 a Milano.

Dal I° congresso (novembre 2012) il Sindacato F.A.O. si autonomizza anche nello Statuto. Il Sindacato F.A.O. prende la denominazione in sigla di F.A.O.-COBAS. Il Sindacato F.A.O.- COBAS preso atto dei tentativi di SLAI Cobas per il sindacato di classe di snaturare la linea e l'autonomia della F.A.O. (posti in essere dapprima dal coordinatore centro- sud espulso dal coordinamento nazionale F.A.O. il 30-11-2014 e quindi dalla direzione di questa organizzazione) tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 e preso atto che il Coordinamento regionale Veneto- Friuli VG di SLAI Cobas per il sindacato di classe si è ricostituito come sindacato nazionale SLAI PROL COBAS, di fatto sin dal 7-1-2015 ed ufficialmente da oggi, continua il rapporto fondante con il Coordinamento regionale suddetto, che ha dato base ed energia allo sviluppo del ns.lavoro, dapprima FEDERANDOSI con il sindacato SLAI PROL COBAS ed assumendo in toto i principi e le norme di regolamento come già in passato, dello Statuto di SLAI PROL COBAS.

Il Sindacato F.A.O.-COBAS è aperto a Patti federativi anche con altre O.S. che si

conformino alle linee essenziali della classe operaia per la costruzione del Sindacato Proletario a livello nazionale continentale ed internazionale.

Art. 2-bis) Sin dal Congresso Congiunto del 12-12-2015-02-01-2016, è stato deciso di unificare i rispettivi Comitati di Controllo di F.A.O.-COBAS e di SLAI PROL COBAS in un unico Comitato di controllo congiunto quale organo decisionale superiore per le decisioni comuni anche di natura politico-sindacale e non solo amministrativa delle due organizzazioni sindacali. In questo congresso esce anche uno Statuto F.A.O. Cobas che è riferito allo Statuto di SLAIPROLCOBAS.

Dalla Conferenza Nazionale del 8 dicembre 2016, F.A.O.COBAS Federazione Autisti Operai ADERISCE a SLAI PROL COBAS quale organizzazione di categoria nazionale che aderisce alla organizzazione sindacale intercategoriale nazionale.

Dal 22-01-2017 F.A.O.-COBAS ha ricevuto la accettazione alla sua proposta decisa nella conferenza nazionale del 08-12-2016, di ADESIONE a SLAIPROLCOBAS e in pari data è stata accolta la normalizzazione della adesione alla organizzazione sindacale da parte di ogni iscritto con il Patto di Partecipazione entrato in vigore dal 01-07-2017; dal punto di vista operativo, si è determinato di conseguenza che l'Esecutivo della Segreteria SLAI PROL COBAS costituito nel gennaio 2015 abbia titolo pubblico anche per F.A.O.-COBAS per le sole questioni politico-sindacali nazionali ed intersindacali e sempre coerentemente alle decisioni congressuali, e del Comitato di controllo congiunto.

Dal 1 maggio 2018 F.A.O.- COBAS aderendo a SLAI PROL COBAS è parte stessa del PATTO FEDERATIVO NAZIONALE SLAIPROLCOBAS-SLAI COBAS siglato a Pomigliano d'Arco (NA).

Art.3) La sede nazionale del Sindacato F.A.O.-COBAS, fino a nuova decisione, è presso la sede di SLAI PROL COBAS – coordinamento regionale del Veneto, con il quale si converrà per il periodo di permanenza, opportuna convenzione per le spese, come è stato fatto comunque in pratica sino ad ora. Si decide che in base alle possibilità ed occasioni, la sede debba essere trasferita a Verona appena possibile, in forma autonoma.

Art.4) Il Sindacato F.A.O.-COBAS opera a tutela difesa ed autorganizzazione dei lavoratori dipendenti autisti operai del settore autotrasporti e logistica, anche cooperative. Il Sindacato F.A.O.-COBAS nelle Aziende dove sia presente un Comitato di Base di propri iscritti, può iscrivere anche gli operai delle cooperative di appalto. Il Sindacato F.A.O.-COBAS è l'espressione organizzata e cosciente DEI lavoratori dipendenti autisti operai del settore autotrasporti e logistica. Intende portare la categoria a nuovi avanzamenti, primo tra tutti il completo riconoscimento dell'orario di lavoro ed il riconoscimento del lavoro usurante.

Gli obiettivi strategici da ottenere nella linea del Sindacato F.A.O.-COBAS emersi e fatti propri dal I° Congresso e successivamente integrati dal Coordinamento Nazionale del 01-05-2020 e dalla consultazione nazionale iscritti del 03-05-2020, pubblicati con il nome di Manifesto Programmatico, sono:

Manifesto programmatico FAO Cobas

1. Riconoscimento del lavoro usurante, sia a livello fisico e fisiologico, sia a livello psicofisico che fisiobiologico; ciò significa lottare per ottenere significativi abbassamenti dell'età pensionabile a parità di indennizzo pensionistico, e riconoscimento di legge della malattia professionale specie ernie e patologie locomotorie, in particolare facendo riferimento alla normativa per i conducenti di mezzi pubblici.

2. Assicurazione Kasko per ogni tipo di danno, senza alcuna corresponsabilità per i casi non penalmente rilevanti, ai lavoratori.
3. Dal momento che l'RLS non può essere nei luoghi di lavoro, in particolare sulle strade e nei piazzali di carico dei committenti, si rivendica il diritto di rifiuto al servizio in caso di ordini contrari o di carichi contrari o di condizioni dei mezzi condotti alle norme vigenti, al lavoratore autista operaio dipendente, senza alcuna possibilità di contestazione e/o sanzione disciplinare da parte dell'Azienda.
4. Riconoscimento a contratto nazionale di un congruo risarcimento per il lavoro notturno e per le notti fuori.
5. Completo riconoscimento incondizionato del tempo di carico e scarico come tempo di lavoro e compiendo a livello legislativo le modifiche a ciò necessarie. Impossibilità per legge e per ccnl al cliente (base logistica o produttiva) di comandare all'autista della azienda di trasporto l'utilizzo dei suoi transpallet o muletti.
6. Divieto al datore di lavoro di cambiare sede di lavoro e tipologia di servizio passati due anni dall'inizio del rapporto di lavoro senza un accordo in sede sindacale.
7. Uniformazione continentale europea della tariffazione dei servizi. Impossibilità di legge e di ccnl di forferrizzare il lavoro straordinario. Impossibilità di legge e di ccnl di fare contratti part-time per l'autista cat. A3 b3 c3 d2 e2 f2. Limite massimo di 10% ai contratti part-time attualmente sono 45%. Divieto di legge e di ccnl al contratto di somministrazione per l'autista mezzi pesanti >7,5 t
8. Obbligo nei contratti nazionale ed aziendali di non poter superare in alcun caso le 53 ore di disponibilità lavorativa settimanale del lavoratore autista operaio, e che in caso in caso di sua indisponibilità a superare le 47 ore, la Azienda non possa pretendere servizi superiori alle 47 ore di disponibilità lavorativa settimanali e che l'Azienda sia obbligata a compensare semestralmente in riposi retribuiti la media superiore alle 48 ore come da RE 561/2006.
9. Abrogazione della clausola di decadenza semestrale dal ccnl e rifacimento dei contratti aziendali che non prevedano adeguati riposi compensativi per il lavoro eccedente le 47 ore settimanali di disponibilità lavorativa.
10. Pieni diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori soci di cooperative. Impossibilità di applicazione di contratti nazionali che prevedano per gli addetti al trasporto merci, spedizioni e logistica, delle differenze peggiorative rispetto al Ccnl di settore, anche una sola.
11. Abolizione ARTT.11 BIS -TER -QUATER -QUINQUIES E ART.11 C.8/B E C.9 DEL CCNL TRASPORTO MERCI SPEDIZIONI E LOGISTICA E LA SECONDA PARTE DEL ART.3.C.1.L.2 ("...qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima

dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;") DEL D.LGS. 234/2007.

12. OBIETTIVO INTERMEDIO IMMEDIATO ABOLIZIONE DELLE MODIFICHE AL CCNL DEL 3.12.2017.

13.OBIETTIVO INTERMEDIO IMMEDIATO ANNULLAMENTO DEL" ERGA OMNES" NEI CONTRATTI DI 2o LIVELLO DI SOLIDARIETA' E/O PEGGIORATIVI

14. CREAZIONE DI STRUTTURE IN OGNI PROVINCIA ITALIANA DI PERNOTTAMENTO ED OSPITALITÀ PER OGNI PERIODO DI 11/9 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO E PER OGNI RIPOSO SETTIMANALE DI 45/24 ORE con Riconoscimento di indennità mensa di € 10 a pasto OLTRE LA TRASFERITA.

15. Estensione dell'art. 600 CP riduzione in schiavitù a quei casi di Ordini impossibili dati dai datori di lavoro agli autisti.

Art.5) Esistono due modalità di riconoscimento delle quote di iscrizione. La trattenuta sindacale e il pagamento cash contro ricevuta, della quota annuale di iscrizione. Il Sindacato F.A.O.-COBAS si struttura come una O.S. classica solo nelle Aziende ove vi siano singoli iscritti al Sindacato o solo iscritti non a trattenuta sindacale, o lavoratori che chiedono assistenza sindacale dopo il licenziamento, mentre si struttura nelle aziende in cui vi siano più iscritti a trattenuta sindacale, secondo i contenuti dello Statuto di SLAI PROL COBAS attraverso singoli Comitati di Base aventi potere decisionale per voto assembleare al 50% + 1 voto degli iscritti al singolo Comitato di Base interessato. La struttura di riferimento di ogni Comitato di Base è il Coordinamento Regionale e il Coordinamento Nazionale per le regioni ove non sia ancora esistente un coordinamento proprio.

Art.6) Il Sindacato F.A.O.-COBAS non ha funzionariato. Non svolge attività fiscalistica o previdenziale se non in casi specificamente legati a particolari vertenze e necessità e per il tramite di persone competenti che volontariamente prestano la loro gratuita opera in tal senso, e assume come proprio compito fondamentale la pratica SINDACALE DEI LAVORATORI. Il Congresso del Sindacato F.A.O.-COBAS delibera la composizione del Coordinamento nazionale. Il Coordinamento Nazionale delibera la nomina del costituente di ogni Coordinamento regionale. La regione sede del Coordinamento nazionale non ha un suo proprio coordinamento regionale. Il Sindacato F.A.O.-COBAS attraverso i suoi Coordinamenti regionale oppure nazionale, sentita l'assemblea del singolo Comitato di Base, potrà operare sospensioni cautelative solo in presenza di gravi atti contrari ai principi del Sindacato, espressi nello Statuto di SLAI PROL COBAS.

Art.6 – bis) Ogni Comitato di Base per essere considerato attivo ed avere diritto di partecipazione al Coordinamento Nazionale deve riunirsi almeno 3 volte l'anno. In caso di mancata attività, gli iscritti continuano ad avere la tutela dovuta ad ogni iscrizione individuale, ma non possono rivendicare alcunché se non alla ripresa della attività collettiva sindacale. In ogni caso qualsiasi decisione di espulsione di iscritti in Aziende ove sia presente un Comitato di Base possono avvenire solo con assemblea con voto del 50% + 1 degli iscritti al Comitato stesso. Non possono essere

oggetto di espulsione le opinioni politiche del singolo iscritto, mentre possono essere oggetto di espulsione i comportamenti e le affermazioni pubbliche contrarie ai principi della solidarietà tra i lavoratori senza differenza alcuna di etnia, nazionalità o religione. Possono essere oggetto di espulsione, tra l'altro, i comportamenti lesivi dell'unità sindacale in azienda, o gli accordi singolarmente presi con il datore di lavoro, a danno dei colleghi o dello stesso Sindacato, sempre che riconosciuti, nel caso di iscritti ad un Comitato di Base esistente, dal 50% + 1 degli iscritti al Comitato stesso. Possono essere oggetto di espulsione anche i membri del Coordinamento Nazionale occupati presso una Azienda in cui vi sia un Comitato di Base sempre che il Comitato di Base stesso abbia espresso opinione e decisione in tal senso. Nel caso in cui il Coordinamento Nazionale intenda espellere un proprio membro è opportuna la sua sospensione cautelativa e che la decisione venga presa in un Congresso straordinario che può anche essere limitato alla sola decisione circa il caso. Ogni nuovo Congresso nazionale deve essere comunicato per corrispondenza od email ad ogni iscritto che abbia comunicato il suo attuale recapito al Sindacato, almeno 3 settimane prima del suo svolgimento. Organo decisionale per dirimere le questioni non risolte dai singoli organi e per i rapporti tra i singoli associati ed i legali convenzionati è il Comitato di controllo eletto dal congresso.

Art.7) (CANCELLATO)

Art.8) Il Sindacato F.A.O.-COBAS stabilirà accordi specifici con le Associazioni sindacali o le Amministrazioni che ne ospiteranno le sedi, qualora non siano direttamente gestite ed intestati i relativi contratti al Sindacato F.A.O.-COBAS stesso.

Art.9) Articolo annullato – 27-08-2017 Verona – Rimane la intenzione di spostare la sede nazionale a Verona. Per le modifiche organizzative sono operanti gli altri articoli dello Statuto.

Art.10) Il Sindacato F.A.O.-COBAS viene organizzato attraverso i Comitati di Base ed il Coordinamento Nazionale viene eletto ad ogni nuovo Congresso. Ogni singolo membro del Coordinamento Nazionale che volesse dimettersi potrà essere sostituito dal Comitato di Base a cui appartiene, se occupato in una Azienda. Gli RSA ed i candidati di lista RSU e RLS devono essere nominati su votazione da ogni singolo Comitato di Base.

Art.11) Il Coordinamento Nazionale si riunisce di regola almeno una volta ogni 2 mesi. Il Coordinamento Nazionale al suo interno nomina un Comitato Direttivo, che rimane in carica sino a diversa decisione, o a Congresso ordinario o straordinario.

Art.12) Nel Sindacato F.A.O.-COBAS non vi sono funzionari a tempo pieno, tuttavia i membri dell'Comitato Direttivo che diano collaborazione continuativa al Sindacato F.A.O.-COBAS in seno al Coordinamento Nazionale possono ricevere sostegno economico qualora non stabilmente occupati o pensionati, nel limite massimo di 1.000 euro mensili. Tale sostegno economico verrà riconosciuto in varie forme, che potranno essere sia di copertura spese documentate di vitto ed alloggio, sia di riconoscimento di lavoro non subordinato, soggetto a relative tassazioni. Qualora la struttura nazionale del Sindacato F.A.O.-COBAS richieda il lavoro sistematico organizzativo di personale fisso, si dovrà occupare tale personale compatibilmente alla capacità economica raggiunta dal Sindacato F.A.O.-COBAS, come impiegati di concetto, lavoratori a contratto di collaborazione continuativa od equivalente, nel rispetto delle leggi vigenti. Tale personale dovrà avere validi motivi anche di legame ideologico alla causa del movimento operaio, per intendere collaborare al Sindacato F.A.O.- COBAS, e dovrà avere pregressa esperienza specifica nel settore come lavoratore dipendente di aziende del settore autotrasporti e logistica.

Art.13) Nell'ambito del bilancio del Sindacato F.A.O.-COBAS, si dovrà procedere ad

accantonamento annuale di almeno il 10% delle entrate. Tali somme potranno essere spese negli anni successivi solo in relazione all'apertura di nuove sedi.

- Art.14) Nell'ambito dei rapporti con i legali convenzionati per le vertenze dei lavoratori iscritti, non potranno essere in ogni caso stabiliti accordi che prevedano quote spese di vertenza superiori al 7% a meno che non si tratti di lavoratori espulsi o che hanno rinunciato a portare a termine la vertenza con il legale convenzionato assegnato dal Sindacato F.A.O.-COBAS. Tuttavia nel caso un singolo lavoratore di volta in volta non sia soddisfatto della conduzione della vertenza da parte del legale convenzionato, potrà chiedere al Comitato di controllo nominato dal congresso, il cambiamento del legale conduttore della vertenza, senza alcun aggravio di costi. E' inteso che le vertenze avviate senza il verbale di incarico sindacale non sono di competenza del Sindacato e che l'interessato non avrà di che protestare per eventuali richieste di spese da parte dei legali, anche se convenzionati. Tale cambiamento potrà essere concesso o meno insindacabilmente da parte del Comitato di controllo nominato dal congresso. In caso di mancato accoglimento della richiesta il singolo lavoratore potrà chiedere una riunione allargata del Comitato di controllo nominato dal congresso al Coordinamento nazionale ed a tutti gli iscritti della Azienda ove fosse stato dipendente appartenenti al Comitato di Base. In ogni caso le decisioni nel merito non potranno essere prese senza la maggioranza assoluta dei presenti alla riunione relativa, e senza i 2/3 dei voti dei presenti.
- Art.15) Ogni iscritto assume l'onere di comunicare nel termine massimo di un mese al Coordinamento nazionale oppure se istituito al Coordinamento regionale, la propria busta paga e qualsiasi altro documento contrattuale, via fax o pec con ricevuta di consegna. Ogni iscritto assume l'onere di inviare via fax o pec con ricevuta di consegna ogni contestazione disciplinare ed ogni provvedimento disciplinare emessi dall'Azienda, entro il termine massimo di 48 ore dalla data di ricevimento. Mensilmente ogni iscritto è tenuto ad inviare entro il 20 del mese successivo oltre alla busta paga (nei termini sopra specificati) il modulo delle ore di impegno lavorativo mensili. Ogni iscritto è tenuto ad inviare ogni 5 mesi al massimo ogni 6 mesi di calendario, la relativa impugnazione della clausola di decadenza semestrale, sino a quando questa non sarà abrogata dal contratto nazionale.
- Art.16) Ogni iscritto è tenuto a relazionare circa ogni episodio di violenza o minaccia od ingiuria od offesa ricevuta nell'ambito del rapporto di lavoro e a decidere unitamente alla propria struttura sindacale regionale o nazionale di riferimento, ovviamente sentito il Comitato di Base ovvero i suoi aderenti nel caso sia presente in Azienda, circa il da farsi.
- Art.17) Ogni iscritto è tenuto ad assumere atteggiamenti e comportamenti non razzisti, sciovinisti o maschilisti o di genere nei confronti di colleghi, lavoratori, familiari ed amici.
- Art.18) Dopo 3 assenze consecutive di un membro del coordinamento nazionale o della segreteria nazionale si determina la decadenza degli incarichi della persona assente e la sostituzione degli stessi da parte della segreteria nazionale stessa attraverso comunicazioni del rappresentante legale (articolo introdotto dalla segreteria nazionale del 04-09-2016 e approvato alla Conferenza Nazionale del 8-12-2016 – modifica del 20-01-2023 alla edizione del 30-05-2020).